



DELIBERA N. 104

19 marzo 2025

Oggetto

Qualificazione con riserva, per il settore lavori, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Aeronautica Militare - C.F. 97981460583

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, come integrato dal D.lgs. n. 209/2024, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art.



63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 19 marzo 2025

DELIBERA

Visti

Gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

Visto

L'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

L'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;



Vista

La richiesta pervenuta al protocollo dell’Autorità acquisita al n. 0035195/2025 con cui il Responsabile dell’Ufficio gare dell’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare, rappresenta la necessità di qualificare la struttura, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 per il settore lavori al livello L1, stante la necessità realizzare importanti lavori indifferibili e connessi alle superiori esigenze di interesse pubblico connesse alla Difesa nello spazio aereo ;

Vista

L’urgenza della stazione appaltante di avviare le procedure già programmate entro il mese di maggio 2025.

Considerato

Che l’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare è qualificato attualmente al livello L3 per il settore lavori e al livello SF1 per il settore servizi e forniture ed è dotato di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto, come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva.

Rilevato

Che la “Struttura Organizzativa Stabile” di cui è dotato dovrà realizzare molteplici procedure urgenti, con la dotazione del personale avente formazione di base e specialistica dichiarata in sede di istanza di qualificazione con riserva. Tale dichiarazione è soggetta a verifica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dell’All. II.4 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini del controllo della veridicità delle informazioni e della conferma del livello di qualificazione.



Rilevato

Altresì che, nel corso dell'attuale esercizio finanziario, la pianificazione delle attività in fase di finalizzazione presso l'Organo di Forza Armata, come da Piano Investimento Fondi AM (PIFAAM), prevede l'espletamento di numerose procedure di gara nel settore infrastrutturale, relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria, per le quali il legislatore richiede il livello di qualificazione L1.

Ritenuto

Che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

Rilevato

Che l'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Aeronautica Militare risulta iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - AUSA, risulta avere una struttura organizzativa stabile, la disponibilità di una piattaforma di procurement digitale certificata.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Aeronautica Militare c.f. 97981460583 all'Elenco delle



Stazioni appaltanti per il settore lavori al livello L1 fino al 30/6/2025, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Alla scadenza del periodo previsto, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre effetti e il soggetto richiedente sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione "ordinaria", a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della formalizzazione dell'iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate al livello L1 disposta con la presente delibera, la stazione appaltante dovrà accedere al servizio di presentazione delle domande di qualificazione, procedendo alla compilazione del modulo predisposto da questa Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 marzo 2025
Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente